



Comune di Civate

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Registro Deliberazioni del 26-05-2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di maggio alle ore 21:15, SALA CONSILIARE, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Isella Angelo	Presente	Colombo Ernesto	Assente
Scola Simone	Presente	Canali Renato	Presente
Rocco Ilaria	Presente	Tantardini Silvia	Presente
Canali Davide	Presente	Zanotta Veronica	Presente
Borraccetti Daniela	Presente	Fumagalli Emilio	Assente
Castagna Monica	Assente	Caimi Hermes	Assente
Bosso Maurizio	Presente		

Presenti: 9

Assenti.: 4

Partecipa il Segretario Comunale Claudio Giuseppe Ministeri.

Il Signor Isella Angelo, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

Il Sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. n. 160/2019 che all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nei commi da 641 a 668 della L. n. 147/2013;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- con la deliberazione dell'ARERA n.480/2025/R/RIF sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione, approvata in data odierna, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (Σ TV) per l'anno 2026 pari a euro 406.494,00;
- la propria deliberazione n. 3 del 22/3/2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio (Schema Regolatorio I) per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 22/12/2022, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif;

RISCONTRATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della L. n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del*

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della L. n. 147/2013:

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:*
 1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
 2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”*;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della L. n. 178/2020, che prevede che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D. lgs. n. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013;

RICHIAMATA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO della delibera Arera n. 133 del 1/4/2025 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'attuazione del riconoscimento del *"Bonus sociale rifiuti"* agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2019, e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, prevedendo l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di una ulteriore componente perequativa denominata *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale, pari a € 6,00 per utenza domestica per anno;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n.386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *"Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16.12.2022;

VISTO in particolare l'art. 28, comma 3, del citato Regolamento che recita:

"il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di approvazione delle tariffe TARI e delle stesse verrà data tempestiva comunicazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet comunale. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06/12/2011 n. 201 (i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1^ dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente). A tal fine l'Ente, nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, stabilirà la percentuale relativa all'ammontare del tributo dovuto per le rate scadenti prima del 1^ dicembre dell'anno di riferimento, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo stesso. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo";

RITENUTO opportuno, a fronte di quanto sopra, nonché:

- dell'allegato A (TUBR) della delibera di ARERA n. 355/2025 che testualmente recita *"I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAta procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile"*;
- del chiarimento applicativo fornito da ARERA il 30/3/2026, che precisa che l'agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno;

di fissare la scadenza della prima rata TARI al 30 giugno 2026 e la scadenza della seconda rata TARI al 5 dicembre 2026;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Civate e quelli forniti in data 3/4/2026 Prot. n. 3240 dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade – SILEA SPA SOCIETA' BENEFIT, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di euro 408.624,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 250.059,00 e parte fissa pari a € 158.565,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 406.494,00, di cui parte fissa € 156.435,00 e parte variabile € 250.059,00;

DATO ATTO, pertanto, che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021, è determinato come segue:

VALORE ANNO 2026: € 406.494,00 così determinato:

COMUNE DI CIVATE	2026		Totale
	Parte variabile	Parte fissa	
PEF gestore	211.248,00	80.680,00	291.928,00
PEF Comune	38.811,00	77.885,00	116.696,00
	250.059,00	158.565,00	
TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA MTR3	408.624,00		
ENTRATE ART. 1.4 DET02/DRIF/2020			
Contributo Miur		-2.130,00	
TARIFFA FINALE RICONOSCIUTA MTR3	250.059,00	156.435,00	
	406.494,00		
ULTERIORI COSTI e RICAVI RICONOSCIUTI DA ETC			
ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO			
TARIFFA FINALE all'utenza	250.059,00	156.435,00	
	406.494,00		

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*;

RITENUTO:

- di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *"metodo normalizzato"*, e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato D) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che i coefficienti Kb, Kc e Kd vengono applicati nella misura minima;
- di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 67,00%

➤ Utenze non domestiche: 33,00%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 272.351,00	% costi fissi utenze domestiche	67,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 67,00\%$	€ 104.812,00
		% costi variabili utenze domestiche	67,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 67,00\%$	€ 167.539,00
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 134.143,00	% costi fissi utenze non domestiche	33,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 33,00\%$	€ 51.624,00
		% costi variabili utenze non domestiche	33,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 33,00\%$	€ 82.519,00

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 272.351,00	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 104.812,00
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 167.539,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 134.143,00	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 51.624,00
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 82.519,00

ATTESO, pertanto, che sulla base della ripartizione dei costi e, in applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le tariffe relative alle categorie delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della L. n. 68/2014, sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc, coefficiente potenziale di produzione, e Kd, coefficiente di produzione Kg/mq. per anno, sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO il prospetto – Allegato A - Tariffe 2026 Utenze domestiche e utenze non domestiche, contenente le tariffe dal tributo TARI per l'anno 2026 formulate sulla base del Piano Finanziario nella parte fissa e variabile sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Lecco n. 125 del 29/10/2025 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento dovranno contenere le indicazioni riportate nella deliberazione n. 444/2019 di ARERA, integrata con la deliberazione n. 15/2022, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il comma 5-*quiquies* dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022, come modificato dall'art. 1, comma 677, della L. n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

ATTESO che, ai sensi del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e in particolare:

- dell'art. 13, comma 15, introdotto dall'art. 15-*bis* del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. lgs. n. 360/1998;
- dell'art. 13, comma 15-*ter* a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO l'art. 1, commi da 641 a 668, della L. n. 147/2013;

VISTA la L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, e 1, comma 683, della L. n. 147/2013, in merito al profilo della competenza a deliberare;

VISTO il D. lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Ambito Organizzativo Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

- 1) **DI RICHIAMARE** espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990;
- 2) **DI APPROVARE** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “*metodo normalizzato*”, e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato D) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che i coefficienti Kb, Kc e Kd vengono applicati nella misura minima;
- 3) **DI APPROVARE** la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 67,00%
 - Utenze non domestiche: 33,00%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 272.351,00	% costi fissi utenze domestiche	67,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 67,00\%$	€ 104.812,00
		% costi variabili utenze domestiche	67,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 67,00\%$	€ 167.539,00
Costi totali	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi		Ctnf - totale dei costi	$Ctnf =$	€ 51.624,00

per utenze NON domestiche	€ 134.143,00	utenze non domestiche	33,00%	fissi attribuibili NON utenze domestiche	$\Sigma TF \times 33,00\%$	
		% costi variabili utenze non domestiche	33,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 33,00\%$	€ 82.519,00

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctnv$	€ 272.351,00	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 104.812,00
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 167.539,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 134.143,00	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 51.624,00
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 82.519,00

- 4) **DI APPROVARE** gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato A "Tariffe TARI 2026 Utenze domestiche e Utenze non domestiche", quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate:
 - consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - hanno effetto dal 1/1/2026;
- 6) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, alle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%;
- 7) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere altresì sommate le seguenti componenti perequative:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;
 - *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute relativamente al bonus sociale rifiuti, pari, per l'anno 2026, ad € 6,00 per utenza per anno;
 così come stabilito dalla deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif e dalla deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif;
- 8) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - 1^a rata: 30/6/2026
 - 2^a rata: 5/12/2026;
- 9) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi degli artt. 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della L. n. 208/2015;

- 10) **DI PUBBLICARE** il presente atto, con i relativi allegati, all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Civate e di assicurarne la più ampia diffusione portandone a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Successivamente, considerata l'esigenza di consentire il tempestivo svolgimento dell'attività gestionale di emissione degli avvisi di pagamento TARI anno 2026 entro il 30 giugno anno 2026 (al fine dell'erogazione agli aventi diritto del bonus TARI, così come stabilito da ARERA per l'anno 2026), riscontrati pertanto i contrassegni dell'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco alle ore 21,55 dichiara conclusi i lavori.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Angelo Isella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Giuseppe Ministeri

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-2026

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Giuseppe Ministeri

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Civate

Provincia di Lecco

OGGETTO: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarità tecnica**

Lì, 20-05-2026

Il Responsabile del Servizio

Sabrina Butti

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Civate

Provincia di Lecco

OGGETTO: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarità contabile**

Lì, 20-05-2026

Il Responsabile del Servizio

Sabrina Butti

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Civate

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Registro Deliberazioni del 26-05-2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 05-06-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 05-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Giuseppe Ministeri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



Comune di Civate

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Registro Deliberazioni del 26-05-2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-2026

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Giuseppe Ministeri

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*